

APPALTO LAVORI DI RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI PRESSO EDIFICI PUBBLICI - CODICE CUP B54B15000090004 - CIG 67108608DB

Elenco imprese ammesse:

1. BPD Lavori s.r.l. in ATI con Officine Cos.Met s.r.l.
2. C.E.I.S. s.r.l.
3. Consorzio Stabile Alta Val di Cecina s.r.l.
4. Costruzioni Edili Boselli s.r.l.
5. Crea.mi s.r.l.
6. Edil Coim s.r.l.
7. Edil Lampo s.r.l.
8. Edilgrande s.r.l.
9. Edilmaster s.r.l.
10. ENGECEO s.r.l.
11. Eredi Cirillo Luigi s.a.s. di Pellegrino Rosa
12. F.lli Vecchierelli s.r.l.
13. Ferri s.r.l.
14. G.R.M. s.a.s. di Milazzo Roberto
15. Guerinoni Costruzioni s.r.l.
16. I.M.G. s.r.l.
17. Impresa Edile Vigani Giacomo e Figli s.n.c.
18. Lionetti Luigi in ATI con Armando Muccio s.r.l.
19. MU.BRE. Costruzioni s.r.l. in ATI con Varnerin s.r.l.
20. Notarimpresa S.p.A. in ATI con Zetadi Coperture s.r.l.
21. Patella s.r.l.
22. Ravelli s.r.l.
23. Sisthema s.r.l. in ATI con G & M Lavori s.r.l.
24. Società Cooperativa Muratori La Solidarietà C.M.G.
25. Sorosina s.r.l.
26. Vedil s.r.l. in ATI con Esse A3
27. Vitali Luigi s.r.l. in ATI con Domus Costruzioni di Dino Rag. Sergio
28. Viviani Impianti s.r.l.

Con verbale di gara prot. n.169148 del 17/11/2016, l'impresa Art. Edil di Campenni Rocco & C. s.r.l. è stata esclusa dalla procedura in oggetto con la seguente motivazione:

“Il concorrente nella seduta del 26/9/2016 è stato ammesso con riserva al fine di consentire alla stazione appaltante di svolgere l'istruttoria in merito alle percentuali di subappalto dichiarate. In particolare, si rileva che il concorrente, privo della qualificazione nella categoria scorporabile OG12, nell'istanza di partecipazione (modello “RimozioneInquinanti DICH) e nel “modelloDGUE” ha autocertificato di voler subappaltare la Cat. OG12 per il 10% e la Cat. OG2 per il 20%, ma la dichiarazione del subappalto della scorporabile OG12 non è idonea a documentare il possesso del requisito richiesto e necessario per l'esecuzione dei lavori.

Pertanto ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D. lgs. n. 50/2016, della disciplina di gara e del chiarimento n. 2 pubblicato sul sito internet del Comune di Monza il concorrente, non qualificato nella categoria scorporabile OG 12 (soggetta a qualificazione obbligatoria) avrebbe dovuto fare o un'A.T.I. di tipo verticale con impresa qualificata o dichiarare il subappalto del 100% della OG 12 per la percentuale di 28,79% (come stabilito al punto II.2) del bando) ed eventualmente dichiarare il subappalto della categoria prevalente (OG2) solo per la restante percentuale pari all'1,21%.

Trattandosi di subappalto necessario ed essendo il concorrente non qualificato nella categoria scorporabile OG12, la dichiarazione resa in sede di gara costituisce una irregolarità non sanabile con il pagamento della sanzione in quanto rappresenta un impedimento per il concorrente a ricorrere al subappalto in quanto non in possesso del requisito richiesto. Inoltre, laddove si consentisse ad un concorrente, sprovvisto della necessaria qualificazione di integrare la dichiarazione relativa alle quote di subappalto, indicandole successivamente, l'integrazione

verrebbe a costituire una evidente alterazione del principio della par condicio tra i concorrenti.

Pertanto alla luce delle motivazioni sopra indicate, l'impresa Art. Edil di Campenni Rocco & C. s.r.l. viene esclusa dalla gara”.

Con il medesimo verbale n. 169148 del 17/11/2016 sono state escluse le seguenti imprese, in quanto non hanno aderito al soccorso istruttorio:

1. Cosmi s.r.l.
2. Girasole Costruzioni s.r.l.
3. Manetti s.r.l.